



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Laura Tricomi

Alberto Pazzi

Maura Caprioli

Rita Elvira Anna Russo

Eleonora Reggiani

Presidente

Consigliere Rel.

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto:

Separazione fra coniugi -
affidamento dei figli minori

Ud.24/06/2026 PU

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25767/2025 R.G. proposto da:

BL , rappresentata e difesa dall'Avvocato IT

- *ricorrente* -

contro

GN , rappresentato e difeso dagli Avvocati GB e
MB

- *controricorrente* -

contro

BM , nella qualità di curatore speciale dei minori
AG e VG , rappresentata e difesa da
sé medesima

- *controricorrente* -

nonché contro

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma

- *intimato* -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5468/2025 depositata
il 30/9/2025;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/6/2026 dal Consigliere Alberto Pazzi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luisa De Renzis, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, per tutte le ragioni e circostanze esposte nel corso della discussione orale;

uditi per la ricorrente l'Avvocato IT e per i controricorrenti gli MB e BM, che hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12286/2023, pronunciava la separazione personale dei coniugi LB e NG; dichiarava LB decaduta dalla responsabilità genitoriale rispetto ai figli AG e VM, nati il X, che affidava in via esclusiva al padre, revocando la nomina del Sindaco di X quale tutore dei minori; disponeva il trasferimento degli stessi dal Comune di X a Y, eventualmente anche con l'ausilio della forza pubblica, prevedendo il loro collocamento in casa famiglia e la loro presa in carico da parte del X; incaricava i servizi sociali di regolamentare le visite dei genitori ai figli; condannava LB al pagamento di € 40.000 per ciascun figlio, per i reiterati e gravi inadempimenti rispetto ai provvedimenti emessi a tutela dei minori, e alla corresponsione di € 5.000 in favore della Cassa delle ammende.

2. La Corte distrettuale di Roma, a seguito dell'appello presentato da LB – giudizio nel corso del quale venivano depositate numerose relazioni di aggiornamento da parte dei servizi sociali di X – ricordava che il C.T.U. già nominato dal tribunale, incaricato di aggiornare la perizia all'epoca depositata, dopo aver sottolineato la gravità delle condizioni generali in cui versavano i gemelli, entrambi affetti da disturbi neuropsichiatrici ed apparsi molto sofferenti, aveva evidenziato le gravi e patologiche criticità del profilo personologico della madre, contrapponendo



la sua personalità - fortemente nociva al sano sviluppo psicofisico dei bambini e connotata da un delirio di onnipotenza e un'assoluta deresponsabilizzazione - a quella del padre, che, viceversa, *"mostra[va] un profilo caratterizzato da una buona tenuta dell'Io[e] delle funzioni cognitive valide"*.

Condivideva le conclusioni del perito d'ufficio, il quale, accertata l'inidoneità genitoriale dell'appellante, allo stato non recuperabile - in ragione dell'assenza di consapevolezza del pregiudizio che con il proprio comportamento ella aveva arrecato e stava continuando a procurare ai figli -, aveva rappresentato l'urgenza di un immediato trasferimento dei minori presso una struttura terapeutica-assistenziale-residenziale, con temporaneo affidamento dei minori ai servizi sociali.

Incaricava questi ultimi di avviare, da una parte, una serie di incontri protetti con il padre, invitando il medesimo a sottoporsi a un percorso di psicoterapia individuale, in vista di un prossimo collocamento dei bambini presso di sé e del conseguente relativo affidamento, dall'altra incontri protetti fra la madre e i figli, una volta che la donna avesse intrapreso un percorso psicoterapeutico individuale e fosse stata in condizioni di riavvicinarsi ai minori senza nuocere loro.

Riteneva di addivenire a tali determinazioni senza necessità di disporre l'ascolto dei minori, sia in ragione dell'età dei medesimi, che non avevano raggiunto gli undici anni, sia in considerazione delle specifiche condizioni di salute di AG, affetto da autismo.

3. LB ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 30 settembre 2025, prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali hanno resistito, con distinti controricorsi, NG e l'Avv. MB, nella qualità di curatore speciale dei minori AG e VG.

Parte ricorrente e il controricorrente G hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ..



RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica *"violazione degli artt. 32 e 111 Cost., violazione degli artt. 3-6 della Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti del fanciullo ratificata con legge n. 77 del 20.3.2003, art. 6 e 14 Cedu, nonché dell'art. 155 sexies, primo comma c.c., art. 336 bis primo comma, art. 337 bis, ter ed octies del codice civile, in riferimento all'art. 360 c.p.c., 1° comma, n. 3, e, da ultimo, in violazione sia dell'art. 1 comma 23 L. 206/2021 che degli articoli 473bis.5 e 473bis.6 cod. proc. civ., in relazione alla conferma della impugnata sentenza del Tribunale di Roma, senza che la Corte di Appello di Roma, prima di decidere sulla vita ed il futuro dei minori che, al momento di tale ultima decisione avevano quasi 11 anni, abbia ascoltato le loro opinioni e i loro bisogni e senza accertare le cause del rifiuto manifestato nei confronti del padre dalla figlia V*

, derivante da violenza assistita e dai riferiti abusi in danno degli stessi minori", assume che la Corte di merito abbia errato nel trascurare di disporre l'ascolto dei minori infradodicenni, omettendo qualsiasi valutazione sulla capacità di discernimento della figlia minore, richiamandosi esclusivamente alla sua età anagrafica e non tenendo conto della piena capacità della bambina di discernere i propri bisogni e desideri.

La necessità di audizione risultava ancora più urgente in ragione del radicale rifiuto manifestato da V verso il padre in occasione del tentativo di prelievo, effettuato in forza del provvedimento del tribunale.

5. Il motivo non merita accoglimento.

A fronte del quadro risultante dalle relazioni dei servizi sociali e del C.T.U. la Corte d'appello ha ritenuto di poter provvedere *"senza necessità di disporre l'ascolto dei minori: da un lato, in ragione dell'età dei medesimi (che non hanno neppure 11 anni); dall'altro in considerazione delle specifiche condizioni di salute di A, affetto da autismo"* (pagg. 13 e 14).



Il mezzo in esame non deduce che l'audizione della minore infradodicenne fosse stata richiesta allegando le ragioni della sua avvenuta maturazione.

In mancanza di una simile sollecitazione il giudice di merito doveva valutare se disporre l'audizione della bambina infradodicenne apprezzandone in modo discrezionale ed officioso la capacità di discernimento, alla luce delle emergenze processuali, senza però esser tenuto a motivare l'omissione di tale adempimento (cfr. Cass. 4595/2025, Cass. 32359/2024).

E' vero, poi, che il giudice chiamato ad adottare provvedimenti riguardanti i minori e la responsabilità genitoriale non può trascurare l'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore, dovendo accertarne con cura e sollecitudine, tramite un'autonoma valutazione, il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i propri compiti (Cass. 4595/2025).

Nel caso di specie, tuttavia, nessuna allegazione era stata fatta in ordine al fatto che fossero stati tenuti comportamenti di violenza domestica da parte del padre, cosicché le accuse rivolte dalla bambina nei confronti del genitore in occasione del tentativo di dare esecuzione all'ordinanza del Tribunale di Roma del 24 maggio 2022 non erano idonee, di per sé, a condurre a diverse valutazioni in ordine alla necessità di compiere un suo ascolto.

D'altra parte, la Corte d'appello ha apprezzato le affermazioni della bambina (riportate a pag. 4 della statuizione impugnata) quali "*strenua opposizione*" della stessa all'allontanamento dal luogo di dimora, in termini di sostanziale inattendibilità, ricordando poi, a conferma di una simile valutazione, che i servizi sociali avevano descritto "*una relazione di accudimento invertita*" fra madre e figlia (pag. 8) e il C.T.U. aveva sottolineato che "*V [era] apparsa fortemente influenzata dalla madre*" (pag. 11).

6. Il secondo mezzo, sotto la rubrica "*violazione e/o falsa applicazione degli artt. 155 c.c. e 315 bis c.c., 337ter, quater, quinquies e octies c.c., 62, 64 e 194 c.p.c., nonché degli articoli 2, 16, 31, 32 e 111 della*



Costituzione in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento alla nullità relativa della CTU, le cui conclusioni sia in primo che in secondo grado, si sostanziano in una errata e ascientifica diagnosi di "grave alienazione parentale", recepita non solo dalla sentenza di primo grado ma anche dalla Corte territoriale, sebbene in maniera non esplicita, attraverso il ricorso ai noti postulati e corollari di detta teoria, senza considerare le reali ragioni del rifiuto della minore di vedere il padre, con conseguente ingiusta conferma della decadenza dalla responsabilità genitoriale della sig.ra

B e con affidamento dei minori ai Servizi Sociali competenti, incaricati dell' immediato trasferimento degli stessi presso una struttura specializzata in X , anche avvalendosi dell'ausilio della Forza Pubblica", assume che la Corte distrettuale abbia acriticamente condiviso e fatto proprie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio senza verificarne la scientificità e, soprattutto, trascurando di acclarare se le stesse derivassero da tests personologici somministrati nell'attualità.

A parere della ricorrente il C.T.U., inoltre, da un lato non avrebbe effettuato con la^B una vera e propria seduta clinica dedicata all'esame della sua personalità, ma solo un unico e breve incontro domiciliare, dall'altro non si sarebbe preoccupato di compiere la valutazione comparativa espressamente richiestagli tra il danno derivante ai minori da un ipotetico trasferimento a X rispetto alla permanenza presso la famiglia materna a X .

Non era neppure possibile imporre un percorso psicologico individuale alla madre, trascurando completamente quanto riferito sul percorso di psicoterapia dalla stessa intrapreso dal consulente di parte, e non prendere minimamente in considerazione il pregresso di violenza asseritamente consumato dal G nel dicembre 2015.

Il C.T.U. ha finito così – in tesi di parte ricorrente – per fare riferimento alla teoria dell'alienazione parentale, addossando alla madre un ingiusto e severo stigma negativo rispetto a una spontanea e naturale iniziativa di



protezione nei confronti dei figli ed ha formulato un giudizio sommario e fuorviante di inidoneità genitoriale.

7. Il motivo, nel suo complesso, risulta inammissibile.

7.1 La Corte di merito non ha affatto fondato il proprio convincimento soltanto sulla relazione peritale espletata nel corso del giudizio, ma ha tenuto conto di *"tutti i gravissimi comportamenti tenuti da LB*

nel corso del giudizio svoltosi davanti al Tribunale" (pag. 7), delle plurime relazioni dei servizi sociali depositate nel corso del giudizio di appello e della perizia di aggiornamento predisposta dal C.T.U. ad integrazione degli accertamenti compiuti nel giudizio di primo grado.

Si tratta, dunque, di una congerie istruttoria complessa di cui la perizia censurata è solo una componente che non assume, di per sé, rilievo preponderante e decisivo rispetto agli ulteriori elementi valutati dai giudici distrettuali.

7.2 Il C.T.U., lungi dall'esprimere una diagnosi di sindrome di alienazione parentale o dal prospettare formule astratte, ha invece accertato, rispetto alla concreta situazione presa in esame, che *"le caratteristiche personologiche e psicopatologiche della signora B ... e il contesto in cui vivono, privano i minori di importanti esperienze produttive, condizionando fortemente lo sviluppo delle capacità di ciascuno"* ed ha evidenziato, da un lato, *"le gravi e patologiche criticità del profilo personologico di LB* *", la cui personalità è "fortemente nociva al sano sviluppo psicofisico dei bambini e connotata da un delirio di onnipotenza e da una assoluta propria deresponsabilizzazione", dall'altro l'impossibilità, per il padre, "di relazionarsi, ormai da tempo, con i propri figli, a causa del grave comportamento materno"* (pag. 11).

La Corte d'appello, dopo aver preso atto che il C.T.U. aveva *"inequivocabilmente chiarito che: la disfunzionalità osservata e perpetuata [era] notevolmente più dannosa di un distacco da una madre a suo modo affezionata ai figli, ma caratterizzata da elementi psicopatologici e*

disfunzionali che [avevano] una portata ben superiore alla sofferenza di un distacco" (pag. 12), ha condiviso tali conclusioni, ritenendo che la protrazione della convivenza con la madre avrebbe arrecato ai minori un maggior danno rispetto al loro allontanamento e giudicando necessario "porre immediato rimedio alla situazione imposta dalla madre, che [era] stata fonte di sofferenza per i minori e che [aveva] arrecato loro un pregiudizio tale da determinarne una regressione, piuttosto che il sano sviluppo psicofisico, cui avrebbero avuto diritto" (pag. 13).

7.3 A fronte di una motivazione così strutturata nella sua complessità non può darsi accesso a una rilettura degli accertamenti in fatto del giudice di merito sui quali si basa la decisione (cfr., in termini, da ultimo, Cass. 20179/2024, Cass. 15033/2024).

Non rientra, invero, tra i compiti di questa Corte condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, o procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, sovrapponendo la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito, e ciò anche se il ricorrente prospettasse un più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. 12052/2007, Cass. 3267/2008), poiché, se si ammettesse in sede di legittimità un sindacato sulle *quaestiones facti*, si consentirebbe un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nel provvedimento impugnato e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice di merito (Cass. Sez. U, 28220/2018; nello stesso senso Cass. 2001/2023, Cass. 28643/2020, Cass. 33858/2019, Cass. 32064/2018, Cass. 8758/2017).

Al contrario, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio



convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., *ex plurimis*, Cass. 21098/2016, Cass. 27197/2011).

Al fondo resta fermo che, secondo l'indirizzo nomofilattico di questa Corte, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., non si riduce alla semplice menzione delle norme che si assumono violate, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., ma onera il ricorrente per cassazione di indicare in modo chiaro e specifico quali siano le affermazioni in diritto contenute nel provvedimento impugnato che si debbano ritenere in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. Sez. U, 23745/2020; cfr. anche in motivazione Cass. 28462/2021, Cass. 31071/2022, Cass. 13408/2023, Cass. 15033/2024).

Va insomma escluso che la censura di violazione o falsa applicazione delle norme di legge possa essere "filtrata" dalla valutazione del materiale istruttorio, in assenza di una denuncia del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 255/2022).

7.4 Giova sottolineare, da ultimo, come non sia neppur vero che la Corte distrettuale abbia imposto all'odierna ricorrente di sottoporsi ad alcun trattamento terapeutico.

Il tenore della statuizione assunta (*"dispone che gli incontri protetti madre-figli vengano avviati dai Servizi Sociali solo se e quando l'appellante abbia documentalmente dimostrato di aver intrapreso un percorso psicoterapeutico individuale e allorquando il sanitario che l'abbia presa in carico attesti, assumendosene le relative responsabilità, che la medesima*



sia in condizioni di riavvicinarsi a propri figli, senza nuocergli"; pag. 15), infatti, dà conto che i giudici distrettuali, ben diversamente, hanno inteso subordinare la ripresa degli incontri protetti all'assenza di una condizione che sia di nocumento per i bambini.

8. Con il terzo motivo, rubricato *"omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla mancata valutazione comparativa degli effetti sui minori del disposto temporaneo affidamento esclusivo ai Servizi Sociali e del loro collocamento in struttura terapeutica a X , rispetto al beneficio atteso"*, la sentenza impugnata è stata censurata perché la Corte distrettuale ha omesso – in tesi - di esaminare quali effetti traumatici potessero derivare dall'allontanamento dei minori dalla madre e dai nonni materni, nucleo familiare con il quale avevano fino ad allora sempre vissuto, rispetto al beneficio atteso dall'inserimento in una realtà a loro estranea, dopo oltre sei anni di vita a X , in un ambiente per loro familiare e idoneo ad un equilibrato sviluppo.

9. Il motivo è inammissibile.

9.1 L' art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. nel suo attuale testo riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico e non ricomprendente questioni o argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate che estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (v. Cass. 21152/2014, Cass. 14802/2017).

Non risulta perciò censurabile sotto il profilo dedotto la mancata valutazione della questione concernente gli effetti che il provvedimento adottato avrebbe potuto avere sui minori, che costituisce un giudizio prognostico sulla proficuità dei provvedimenti adottati rispetto al miglior interesse dei minori.



9.2 Peraltro, la Corte d'appello, dopo aver registrato che il C.T.U., *"accertata l'inidoneità genitoriale dell'appellante, allo stato non recuperabile - proprio in ragione dell'assenza di consapevolezza del pregiudizio che con il proprio comportamento la madre ha arrecato e sta continuando ad arrecare ai figli -, ha concluso per l'urgenza di un immediato trasferimento di V ed A presso una struttura terapeutica-assistenziale-residenziale, a X, con temporaneo affidamento dei minori ai Servizi Sociali"* (pag. 12), ha condiviso queste conclusioni, *"ritenuto il maggior danno che la protrazione della convivenza con LB arrecherebbe ai minori, rispetto al loro allontanamento"* (pag. 13).

Nessun omesso esame degli effetti dell'allontanamento può dunque essere predicato, giacché la Corte di merito, al contrario, ha reputato che la permanenza in X sarebbe stata di maggior pregiudizio per i minori rispetto al loro trasferimento a X.

La censura, perciò, finisce per denunciare non tanto un omesso esame, ma un esame non conforme alla lettura che l'odierna ricorrente vorrebbe dare delle emergenze processuali; interpretazione, questa, che tuttavia non è coerente con la censura sollevabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che consente di lamentare l'omissione dell'esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte (Cass. 14929/2012, Cass. 23328/2012).

10. Il quarto motivo di ricorso, sotto la rubrica *"omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. di questione che era stata oggetto di discussione tra le parti e/o nullità del provvedimento assunto ex art. 709 ter c.p.c. per violazione del contraddittorio ex art. 101, 2 co c.p.c. nonché per violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, essendo consentita l'adozione d'ufficio e senza richiesta dell'altro genitore soltanto dell'ammonizione e del pagamento della sanzione, non quella del risarcimento del danno in favore del minore e per aver la Corte di Appello*



applicato alla fattispecie la norma attualmente in vigore di cui all'art. 473 bis.39 che invece non è applicabile ratione temporis in quanto procedimento sorto ante Cartabia", sostiene che la Corte distrettuale abbia completamente omesso l'esame del motivo di appello concernente la revoca della relevantissima condanna inflitta alla ricorrente in primo grado, ai sensi dell'art. 709-ter cod. proc. civ., nella misura complessiva di € 80.000 (€ 40.000 per ciascun figlio).

11. Il motivo è inammissibile.

Ciò, in primo luogo, perché – come detto – non è censurabile sotto il profilo di critica previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame di un motivo di appello.

La critica non è ammissibile neppure attribuendole valore di denuncia di violazione di una norma procedurale (con riferimento all'art. 112 cod. proc. civ.).

Infatti, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte – trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito (Cass. 29495/2020) ed impone che il contenuto del motivo di impugnazione asseritamente trascurato sia sufficientemente determinato, in modo da renderlo pienamente comprensibile, e ne sia fornita una specifica indicazione, tale da consentirne l'individuazione nell'ambito dell'atto di appello (Cass. 11325/2023).

Determinazione che nel caso di specie (ove, peraltro, il controricorrente ha sostenuto che dalla lettura delle conclusioni proposte con l'atto di appello appariva evidente che non era stata chiesta alcuna riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui condannava la ^B al risarcimento del danno ex art. 709-ter cod. proc. civ.) non ricorre affatto, dato che la ricorrente si è limitata a rappresentare che *"nel ricorso in appello, infatti, si*



era puntualmente eccepita l'assenza dei presupposti per una tale condanna, in quanto mancava un'espressa domanda di parte, non potendo il Giudice di primo grado comminare tale sanzione d'ufficio, trattandosi di procedimento al quale ratione temporis non poteva applicarsi la norma di cui alla Riforma Cartabia" (pag. 37), senza specificamente indicare, però, dove tale prospettazione era stata effettuata.

12. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore di NG in € 2.700, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%, e in favore dell'erario ex art. 133 d.P.R. 115/2002, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato intervenuta rispetto al curatore speciale dei minori, in € 2.500, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, ove dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma in data 24 giugno 2026.

Il Consigliere Estensore
Alberto Pazzi

La Presidente
Laura Tricomi

